

scenza: com'è appunto il caso di quelle aziende, raggruppate nella Tavola XL, che, avendo la sede legale od i principali stabilimenti fuori della Provincia di Venezia, non figurano tassate presso gli Uffici delle Imposte della Provincia e solo se ne conosce il reddito prodotto nella Provincia in quanto grossolanamente stabilito dall'Ufficio fiscale - che ha accertato l'intero reddito dell'azienda, qualsiasi le sedi - per servire di base alla applicazione della sovrimposta che grava i redditi a favore del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Venezia. Il quale - devesi notarlo anche per la interpretazione dei coefficienti di evasione -, imponendo nel 1929 un'aliquota in definitiva maggiore di quella media dei Consigli delle Province dove fu compiuto l'accertamento fiscale principale (ammesso pure che esso sia stato eseguito con i medesimi criteri adottati dall'Ufficio delle Imposte di Venezia, e quindi siano validi i coefficienti di capitalizzazione da me adottati), ha destato l'interesse delle parti nel senso di farne attenuare le valutazioni - al che l'Agente del Fisco non ha un diretto vantaggio ad opporsi - ed ha assottigliato in tal modo gli imponibili di R. M. che nel 1929 vennero iscritti nei Ruoli della sovrimposta consiliare.

D'altronde perchè codesto processo di epurazione⁽¹⁾ possa aderire esattamente alla realtà, bisognerebbe che il bilancio di ogni singola azienda fosse preso in esame, poichè la divisione reale del lavoro e del capitale non è uniforme, in uno stesso tempo e luogo, da azienda ad azienda anche se trattasi di aziende appartenenti ad una medesima lettera di una medesima specie della nomenclatura fiscale; *a fortiori* codesta mancanza di uniformità si verifica nella ripartizione del reddito da lavoro e del reddito da capitale tra le diverse specie di un medesimo gruppo di aziende ed ancor più tra i diversi gruppi di aziende. Non si dia perciò ai coefficienti di capitalizzazione, dei quali mi sono avvalso, un significato di rispondenza alla realtà maggiore di quanto la natura delle indagini comporti, anche se per rispetto ai risultati della ponderazione di cui si è fatto cenno al n. 34, si danno, di siffatti coefficienti, le frazioni dell'unità, e si tenga a mente che, fissandoli, si è tenuto conto, come gli Uffici fiscali fanno per determinare il reddito impo-

(1) Questa espressione è tolta, ma accolta qui in senso ben diverso da quello di cui discorre il DE VITI DE MARCO, *op. cit.*, p. 213.